

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.u.o. 1 dicembre 2016 - n. 12779

Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per gli «impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso»

IL DIRIGENTE DELLA UO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 : «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività», come modificato dal d.lgs. 29 giugno 2010 n.128 «modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale»;

Richiamato l'art. 272 comma 2 del suddetto decreto legislativo che prevede che «Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. [...]»;

Visto il d.p.r. 160/2010 «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP) [...]», che ha individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive, in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale;

Visto il d.p.r. 59/2013 «Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale [...]» che ha disposto, tra l'altro, che (art. 7):

- è fatta salva la facoltà del gestore di aderire, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la domanda di adesione all'autorizzazione generale deve essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) il quale provvederà a trasmetterla in via telematica all'Autorità Competente;

Considerato che il d.lgs. 128/2010 ha modificato la Parte Quinta del d.lgs. 152/06, inserendo tra le attività in deroga di cui all'art. 272 c.2 e 3 anche gli «impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso» (allegato IV - parte II - lettera mm);

Richiamato l'art. 8, comma 2 della l.r. 24/2006 e s.m.i, ove si dispone che:

- la Provincia o Città Metropolitana è l'autorità competente al rilascio, aggiornamento o modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Richiamata la d.g.r. n.3792 del 18 luglio 2012 «attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n.152/06 e s.m.i «norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 [...]» con cui Regione Lombardia ha provveduto:

- a confermare i contenuti dell'autorizzazione validi in via generale per tutte le attività «in deroga» di cui alla d.g.r. 8831/2008;
- ad aggiornare l'elenco delle attività «in deroga» alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 128/2010, inserendo tra queste gli «impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso»;
- a demandare alla competente Direzione Generale l'approvazione, ovvero la modifica degli allegati tecnici relativi alle suddette attività;

Ricordato che:

- con il d.d.s. 532 del 26 gennaio 2009 «approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 del d.lgs. 152/06» la com-

petente Struttura della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile ha approvato gli allegati tecnici per le attività «in deroga» in attuazione della d.g.r. 8831/2008;

- l'allegato 1 del suddetto decreto «pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianto a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonn/anno» non è, di fatto, mai entrato in vigore in quanto le attività ivi disciplinate non erano riconducibili alle attività in deroga;
- con la d.g.r. 20138/2004 Regione Lombardia aveva già disciplinato i procedimenti autorizzativi per tali tipologie impiantistiche, secondo quanto previsto dalla normativa all'epoca vigente (d.p.r. 203/88 e d.m. 44/2004), prevedendo specifiche disposizioni tecniche e amministrative;
- con la circolare T1.2016.0001416 del 12 gennaio 2016 della competente Struttura della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile è stato precisato (punto 4) che la suddetta delibera, continua a valere fino all'adozione del nuovo allegato di settore;

Preso atto della necessità di provvedere ad un aggiornamento di tali disposizioni, alla luce sia delle modifiche normative introdotte dai sopra citati d.lgs. 152/06 e s.m.i e d.p.r. 59/2013, sia dell'evoluzione tecnologica intervenuta nel corso degli anni che hanno interessato le attività in questione;

Ritenuto opportuno provvedere alla definizione dei nuovi criteri amministrativi e tecnici, anche in esito del confronto con le associazioni di categorie del settore (CNA, Confartigianato, Assosecco) svoltosi nell'ambito di specifici incontri;

Visto il documento elaborato e condiviso nell'ambito delle attività del tavolo di coordinamento in materia di emissioni in atmosfera istituito ai sensi della richiamata l.r. n.24/2006 cui partecipano, oltre alle Direzioni Generali di Regione Lombardia interessate, le Province, ARPA e le Associazioni di categoria;

Preso atto che tale documento:

- costituirà l'Allegato di riferimento per l'adesione all'autorizzazione generale di cui alla d.g.r. 8831/2008 e s.m.i per gli «impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso», con i rispettivi modelli applicativi;
- sostituirà l'allegato 1 del d.d.s. 532 del 26 gennaio 2009 «approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 del d.lgs. 152/06»

Ricordato che, ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 59/2013 le domande di adesione all'autorizzazione generale dovranno essere trasmesse allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) secondo le modalità da questi individuate ai sensi del DPR 160/2010; il quale provvederà ad inoltrarle in modalità telematiche alla Provincia o Città Metropolitana quale Autorità Competente in materia di emissioni in atmosfera;

Rilevato che, alla luce delle novità introdotte dal DPR 59/2013 concernenti la trasmissione della domanda al SUAP e in modalità telematica, sarà necessaria la messa a disposizione di adeguati sistemi per la presentazione e la gestione della stessa;

Ritenuto opportuno, in tal senso, prevedere un congruo periodo tra la pubblicazione e l'attuazione del provvedimento, al fine sia di permettere a tutti gli operatori di acquisire un'adeguata conoscenza delle nuove modalità di presentazione delle domande, sia di consentire la messa a regime dei sistemi per la gestione delle pratiche, posticipando l'attuazione del presente provvedimento al 1 aprile 2017;

Ritenuto altresì opportuno prevedere, stante l'elevata numerosità degli impianti coinvolti, un calendario per la presentazione delle domande al fine di permettere ai SUAP e alle Autorità competenti di pianificare ed organizzare in modo appropriato la loro attività;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di cui all'area Ter.09.08 punto 271 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera» del PRS;

Vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della IX legislatura;

DECRETA

richiamate le premesse che qui si intendono integralmente recepite

1. di approvare l'allegato riportante i criteri per l'adesione all'autorizzazione generale per gli «impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle

pulitintolavanderie a ciclo chiuso» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che il documento sopra richiamato sostituirà l'allegato 1 del d.d.s. 532 del 26 gennaio 2009 «approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 del d.lgs. 152/06»;

3. di stabilire che il presente provvedimento troverà attuazione a partire dal 1 aprile 2017 e che da tale data, pertanto, tutte le attività nuove ed esistenti dovranno presentare la domanda di adesione all'autorizzazione generale facendo riferimento alle tempistiche, alle modalità e alle prescrizioni contenute nel sopra richiamato allegato;

4. di disporre che a partire dalla data sopra indicata saranno resi disponibili sulle piattaforme utilizzate dai SUAP, nonché sul sito istituzionale della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibili, i modelli da utilizzarsi per la presentazione delle domande e per la trasmissione delle successive comunicazioni richiamati nel presente provvedimento;

5. di disporre altresì in via transitoria che, fino all'attuazione del presente provvedimento, continuerà ad applicarsi la d.g.r. 20138/2004 e che, pertanto, fino al 31 marzo 2017 l'eventuale domanda di adesione per l'avvio di nuove attività dovrà essere presentata secondo i contenuti e le modalità previste dalla suddetta delibera;

6. di disporre, infine, che il presente provvedimento comprensivo dell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale, venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Dario Sciunnach

— • —

Attività in deroga – D.lgs 152/06 e smi, Parte Quinta, art. 272 comma 2

**Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami,
escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso**

Premesse

Ricordato che:

- con la dgr 20138/2004 Regione Lombardia aveva adottato l'autorizzazione generale per "gli Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, ai sensi dell'art.9 del DM 44/2004";
- il d.lgs 128/2010 ha modificato la Parte Quinta del d.lgs 152/06, inserendo tra le attività in deroga di cui all'art. 272 c.2 e 3 anche gli "impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso" (allegato IV – parte II – lettera mm);
- in Regione Lombardia le attività in deroga di cui all'art. 272 c.2 e 3 sono disciplinate dalla dgr 8832/2008 e dagli allegati tecnici settoriali;
- successivamente, la suddetta delibera è stata integrata dalla dgr 3792/2012 che ha inserito tra le attività in deroga gli "impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso", demandando la definizione nel nuovo allegato del settore alla competente Direzione Generale;
- con la T1.2016.0001416 del 12/01/2016 è stato precisato (punto 4) che la dgr 20138/2004 – che disciplinava l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il settore in questione ai sensi, continuava a valere fino all'adozione della nuova autorizzazione generale;

il presente allegato tecnico disciplina l'attività di cui alla lettera mm – parte II - allegato IV alla parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi concernente gli "impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso", che andrà a sostituire l'allegato 1 del dds 532 del 26 gennaio 2009.

Poiché, nel presente allegato, si riconduce l'autorizzazione generale del presente settore nell'ambito di quelle disciplinate dalla richiamata dgr 8832/2008 e preso atto delle peculiarità di tali attività (sono soggette anche agli adempimenti di cui all'art. 275), si ritiene utile definire in modo puntuale - oltre che le fasi, i criteri e le prescrizioni sia di carattere generale, che specifico da rispettare - anche le modalità e i modelli necessari all'adesione e al rispetto delle condizioni previste.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente allegato, si rimanda ai criteri e alle disposizioni generali inerenti le attività in deroga di cui alla dgr 8832/2008 e smi, laddove applicabili.

Si fa presente infine che sono state recepite le nuove disposizioni previste dal DPR 160/2010 e dal DPR 59/2013 in materia di SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) e di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) che prevedono, in sintesi:

- la facoltà da parte del Gestore di avvalersi dell'AUA, in alternativa al procedimento previsto dall'art. 272 c.3 del d.lgs 152/06;
- l'obbligo, in ogni caso, di presentare al SUAP ed in modalità telematica, sia la domanda di adesione, sia istanza AUA, in funzione del percorso perseguito.

Sulla base di quanto sopra premesso, il presente allegato contiene:

- ✓ le tempistiche di adesione all'autorizzazione generale per le attività di "pulitintolavanderia" per attività esistenti e nuove;
- ✓ le modalità di adesione alla nuova autorizzazione generale;

- ✓ i requisiti tecnologici e prescrittivi da rispettare per l'esercizio delle attività, in funzione della capacità di trattamento (superiore o inferiore a 30 kg di capi asciutti).

Tempistiche di adesione

1) Impianti esistenti già autorizzati ai sensi della dgr 20138/2004 (rinnovo)

Il Gestore di un impianto esistente, precedentemente autorizzato ai sensi della dgr 20138/2004, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di adesione, dovrà entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento:

- presentare al SUAP territorialmente competente la domanda di adesione al presente allegato secondo le modalità di seguito riportate, oppure;
- presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 secondo le disposizioni regionali in materia di AUA e attraverso la piattaforma messa a disposizione dal SUAP territorialmente competente.

Non sono tenuti, viceversa, alla presentazione di nuove istanze o domande di adesione, i Gestori di attività già autorizzati in regime di AUA.

Alla luce dell'elevato numero di attività coinvolte ed al fine di poter agevolare l'organizzazione dei lavori da parte delle Autorità competenti, si propone il seguente calendario – da intendersi indicativo e non perentorio - per la presentazione delle domande di rinnovo da parte dei Gestori.

<i>Iniziale del cognome del Gestore/rappresentante</i>	<i>Finestra di presentazione della domanda di adesione</i>
<i>A - F</i>	<i>Entro il 3° mese dall'entrata in vigore dell'allegato</i>
<i>G - N</i>	<i>Dal 4° al 6° mese dall'entrata in vigore dell'allegato</i>
<i>M - R</i>	<i>Dal 7° al 9° mese dall'entrata in vigore dell'allegato</i>
<i>S - Z</i>	<i>Dal 10° al 12° mese dall'entrata in vigore dell'allegato</i>

Sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori di cui al punto 1 lettera A "autorizzazione generale" dell'allegato alla dgr 30.3.2009 n 9201 per il rinnovo della domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il presente allegato, i Gestori di attività esistenti che hanno presentato domanda ai sensi della dgr 20138/2004 successivamente al 1 gennaio 2016.

2) impianti che aderiscono per la prima volta all'autorizzazione di carattere generale

Il Gestore di un impianto nuovo, oggetto di trasferimento o che, comunque, aderisce per la prima volta all'autorizzazione generale per il settore in questione - dovrà presentare almeno 45 giorni prima dell'avvio dell'attività - la domanda di adesione al presente allegato secondo le modalità di seguito descritte.

In alternativa potrà presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013 secondo le disposizioni regionali e attraverso la piattaforma messa a disposizione dal SUAP territorialmente competente. In questo caso, ai fini dell'esercizio dell'attività dovrà aspettare il rilascio dell'AUA da parte del SUAP.

Nei caso di trasferimento dell'attività all'interno dello stesso edificio (es. medesimo centro commerciale o condominio, anche con numeri civici differenti), per le attività di cui al presente provvedimento, non è necessario

il rispetto dei 45 giorni ai fini dell'avvio dell'attività; l'impianto può essere avviato immediatamente dopo aver presentato domanda di adesione al SUAP territorialmente competente, secondo il *Modello 1* (specificando la casistica "trasferimento").

Resta ferma, ai sensi dell'art. 272 c.2, la facoltà da parte dell'Autorità Competente e del Comune, nel caso riscontrino l'inapplicabilità dell'autorizzazione in deroga o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o ambientale, nei 45 giorni successivi alla domanda di adesione, di negare il rilascio dell'autorizzazione in deroga. In tale situazione è facoltà del Gestore richiedere la istanza di autorizzazione 'ordinaria' ai sensi dell'art. 269 nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Modalità di Adesione

Richiamati l'art. 7 del DPR 59/2013 e l'art. 2 del DPR 160/2010 le domande di adesione devono essere trasmesse al SUAP¹ territorialmente competente, in modalità telematica, secondo i sistemi da questo indicati che dovranno aver integrato il modello di cui al sub-allegato 1 ("domanda di adesione") al presente provvedimento. Il SUAP provvederà immediatamente all'inoltro della domanda di adesione all'Autorità Competente (Provincia o Città Metropolitana) in modalità telematica o secondo quanto concordato con la stessa, nonché ad ARPA Lombardia e al Comune sede dell'impianto (se diverso dal SUAP).

In tal senso il SUAP dovrà provvedere a:

- predisporre i sistemi per la gestione telematica della domanda di adesione all'autorizzazione generale conformi al DPR 160/2010 e al modello di cui al Sub-allegato 1 ("domanda di adesione") del presente provvedimento;
- rendere facilmente disponibile per i Gestori il sistema adottato per la presentazione telematica della domanda di adesione.

Tutti i modelli e fac simili richiamati nel presente provvedimento e di seguito elencati, saranno resi disponibili a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento (1 aprile 2017) sul sito istituzionale di Regione Lombardia e delle Province/Città metropolitane, nonché nelle piattaforme da utilizzare ai fini della presentazione delle domande.

I modelli riguarderanno:

- 1) fac-simile DOMANDA DI ADESIONE – Modello 1**
- 2) fac-simile RAPPORTO MENSILE – Modello 2**
- 3) fac-simile RAPPORTO GIORNALIERO (facoltativo) – Modello 3**
- 4) fac-simile PIANO GESTIONE SOLVENTI - Modello 4**

¹ Al fine di individuare quale sia il SUAP competente si può fare riferimento al presente sito: <https://www.impresainungiorno.gov.it/>

CICLO TECNOLOGICO

Ambito di applicazione

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento gli impianti di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, eseguita con impianti a ciclo chiuso, nonché in pulitintolavanderie a ciclo chiuso, con utilizzo di Composti Organici Volatili (COV), compresi i clorurati, purché non siano lesivi per l'ozono (ai sensi della legge 28 dicembre 1993 n. 549 e successive modificazioni) e non siano classificati, ai sensi dell'art. 272 comma 4 e 4 bis come:

- cancerogeni, tossici per la riproduzione o mutageni o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del d. Lgs. 152/06, oppure,
- sostanze o preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 (indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della Tabella 1.1 dell'Allegato VII del Regolamento 1272/2008 "CLP").

L'allegato, in funzione della capacità di trattamento (somma delle capacità delle singole macchine) è suddiviso in due parti:

- A. Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso **con capacità di trattamento superiore a 30 kg** di capi asciutti;
- B. Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso **con capacità di trattamento inferiore o uguale a 30 kg** di capi asciutti.

Definizioni

Solvente organico: qualsiasi C.O.V. (Composto Organico Volatile) usato da solo o in combinazione con altri agenti come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente.

Solvente organico alogenato: un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola.

Sistema di lavaggio a secco: trattasi di un impianto costituito da diversi apparati integrati ed interattivi per la pulizia a secco;

Pulizia a secco: processo utilizzato per rimuovere da tessuti e pellami residui di grasso, macchie od altre sostanze indesiderate mediante l'utilizzo prevalente di solventi;

Ciclo di asciugatura: processo utilizzato per eliminare dalla merce lavata la percentuale di solvente residua dopo la centrifugazione. Viene realizzato tramite una fase riscaldamento-condensazione ottenuta con la circolazione alternata in batterie di riscaldamento e raffreddamento del sopraddetto solvente allo stato liquido reso aeriforme dalla circolazione forzata dell'aria presente nel tamburo (abbattimento primario). Nelle macchine a circuito chiuso questa prima fase viene seguita da un iper-raffreddamento (senza preriscaldamento) dei residui di solvente ancora allo stato gassoso ottenuto con l'azione di gruppi frigoriferi interni che, basandosi sui valori di saturazione del solvente in atmosfera, riducono la concentrazione dello stesso a valori in concentrazione prossimi a zero (abbattimento secondario).

Composto Organico Volatile (COV): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0.01kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari d'uso.

Gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione e/o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente provvedimento.

A) IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E DELLE PULITINTOLANDERIE A CICLO CHIUSO CON CAPACITÀ DI TRATTAMENTO SUPERIORE A 30 KG DI CAPI ASCIUTTI

Fasi lavorative

- 1) Operazioni accessorie di cernita, etichettatura, omogeneizzazione e verifica della congruità del lavaggio con la tipologia del materiale da lavare.
- 2) Operazioni meccaniche di pulizia superficiale su tappeti, piumoni, coperte ecc. ottenuta mediante battitura, spazzolatura e allontanamento di corpi estranei, sia che si effettuino manualmente che meccanicamente con battitrici e/o spazzolatrici meccaniche.
- 3) Smacchiatura utilizzando un sistema applicativo tipo pistola a spruzzo o assimilabile, in postazione dotata di presidio di aspirazione da impiegarsi solo per operazioni di ritocco saltuarie e susseguente asciugatura del materiale a temperatura ambiente.
- 4) Ciclo automatico di lavaggio del materiale tessile e/o del pellame utilizzando una macchina a circuito chiuso dotata di un tamburo rotante immerso in un bagno di solvente o mediante vaporizzazione del solvente nel tamburo. Il ciclo è composto dalle seguenti fasi: prelavaggio, lavaggio, filtrazione meccanica e/o filtrazione in decalite, distillazione, centrifugazione, asciugatura effettuata mediante vaporizzazione del solvente contenuto nel materiale, aerazione/deodorizzazione realizzata mediante estrazione in ciclo chiuso del solvente dai capi trattati e, conseguente sotto-raffreddamento per la separazione del solvente stesso dall'aria, mediante uno scambiatore di calore per condensare il solvente.
- 5) Applicazione di prodotti per la tintura o per il ripristino del capo mediante pistola a spruzzo o immersione in bagni e successiva operazione di asciugatura. Gli impianti dovranno essere dotati di sistemi di aspirazione ed abbattimento del particolato.
- 6) Operazioni di finitura come stiratura, piccole riparazioni, piegatura ed altre operazioni non espressamente indicate, ma comunque finalizzate allo scopo, che non comportino emissioni in atmosfera.

Materie Prime

- Tessuti, capi di abbigliamento e di arredamento, piumoni, tappeti e simili;
- Pellami;
- Composti organici volatili; solvente idrocarburo, composti organici clorurati (percloroetilene);
- Ammorbidenti, coloranti, detersivi, brillantanti ed additivi specifici per le operazioni sopra indicate.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

SCHEDA A - Valori limite e modalità di verifica -

	<i>Fasi lavorative di provenienza</i>	<i>Sostanze inquinanti</i>	<i>Valori limite</i>	<i>Eventuale tipologia di abbattimento in riferimento a dgr 3552/2012</i>
A	3; 4; 5	COV	20 g/kg ^(a)	AC.RI.01 AC.RE.01
B	2	Polveri	10 mg/Nm ³ ^(b)	D.MF.01 D.MF.02

C	5	Ammoniaca e ammine	20 mg/Nm ³ (b)	AU.ST.02
D		Particolato da operazioni a spruzzo	3 mg/Nm ³ (b)	AU.ST.02
le fasi del processo individuate ai punti 1) e 6) non generano emissioni in atmosfera; pertanto non sono state definite specifiche prescrizioni				

NOTE:

a) Il valore 20 g COV/ kg capi indica il valore di solvente emesso per kg di prodotto pulito ed asciugato; il valore limite deve essere applicato all'insieme delle fasi individuate e descritte ai punti 3), 4) e 5) e rispettato tenuto conto sia delle emissioni diffuse, che convogliate;

b) i limiti da rispettare – relativi ad emissioni gassose convogliate – fanno riferimento agli inquinanti effettivamente presenti nelle emissioni, deducibili dalle materie prime utilizzate;

Al fine del rispetto di tale valore limite deve essere rispettata la seguente condizione:

$$\text{Valore calcolato o misurato} < \text{Valore limite fissato}$$

dove ai fini del valore calcolato o misurato, si provvede attraverso il “Piano di Gestione Solventi” secondo le modalità illustrate di seguito.

PIANO GESTIONE SOLVENTI (FASI DI PULITURA A SECCO 3, 4, 5)

Il Piano di Gestione Solventi è lo strumento che permette di stimare il **Valore di Emissione Totale Calcolato (V.E.T.C.)** espresso in g-COV/kg-capi da confrontare con il **Valore Limite di Emissione Totale (V.L.E.T)** definito al punto 11 della tabella 1 della parte III dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e riportato nella tabella precedente (20 g-COV/kg-capi).

Il Piano di Gestione Solventi deve essere redatto seguendo lo schema di calcolo esposto nel **Modello 4** e reso disponibile sul sito di Regione Lombardia in formato “.xls”

Per la verifica del rispetto del V.L.E.T. si utilizza la seguente formula

$$\text{V.E.T.C deve essere minore o uguale V.L.E.T.}$$

Dove:

$$\text{V.E.T.C.} = (\text{Solvente in Input} - \text{Solvente in Output}) / \text{Quantità annua di prodotto lavato ed essiccato}$$

Solvente in input (I): solvente presente all'inizio del periodo considerato nel PGS, solvente acquistato «vergine» o rigenerato (cioè il solvente presente in macchina) all'inizio o durante l'anno di riferimento. Le quantità di solvente acquistate sono desunte dal registro degli Acquisti e/o dalle fatture d'acquisto;

$$\text{Solvente output (O)} = \text{solvente O1} + \text{solvente O2} + \text{solvente O3}$$

- **solvente O1:** solvente presente all'interno dell'impianto o della pulitintolavanderia (solvente acquistato e non ancora utilizzato, solvente presente all'interno della/e macchina/e) alla conclusione del periodo considerato dal Piano di Gestione Solventi;
- **solvente O2:** solvente organico contenuto nei rifiuti prodotti nell'arco di tempo considerato nel Piano di Gestione dei Solventi. Convenzionalmente è stabilito nella misura del 10% del totale dei rifiuti contenenti solvente. Il Gestore può, in alternativa, eseguire una serie di analisi (almeno una per tipologia di rifiuto), volte a caratterizzare il contenuto di solventi dei rifiuti stessi inviati a smaltimento. I risultati delle analisi potranno essere usate per la redazione del Piano di Gestione dei Solventi fino ad eventuali modifiche

sostanziali delle materie prime o delle macchine . Il Gestore dovrà fare riferimento ai dati del MUD – Modello Unico di Dichiarazione – per ricavare il quantitativo di rifiuti prodotti contenenti solventi;

- **solvente O3:** solvente residuo dei capi lavati ed essiccati. Per convenzione si ritiene essere pari a 0,5% in peso del materiale lavato nell'arco di tempo considerato. Il valore del solvente O3 sarà pari al peso dei capi trattati in un anno, moltiplicato per 0,005.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Il Gestore, entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla data di autorizzazione, redige e tiene a disposizione degli Enti di Controllo un Piano di Gestione dei Solventi conforme al **Modello 4**, fino alla eventuale predisposizione di un sistema informatico per la trasmissione.

Per le attività di cui al punto 4, Cap. FASI LAVORATIVE, il controllo del rispetto dei limiti di emissione totale di cui alla Scheda A e pari a **20 g/kg**, deve essere effettuato sulla base della elaborazione del «Rapporto mensile di attività» (**Modello 2**), utilizzando, eventualmente e facoltativamente, il «Rapporto giornaliero di attività» (**Modello 3**). Nella compilazione di tali modelli, il Gestore, individuerà:

- il quantitativo di capi puliti e asciugati in kg o, in alternativa,
- il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico /ciclo massimo della macchina in kg.

Il «rapporto mensile di attività» (**Modello 2**) dovrà essere firmato dal Gestore dell'impianto, e tenuto a disposizione delle Autorità competenti, in formato digitale o cartaceo.

I valori limite di cui alla Scheda A delle Prescrizioni, lettere b), c) ed d), si applicano a tutte le emissioni convogliate e devono essere rispettati per tutte le fasi previste dalle attività del presente allegato, per ciascun camino.

Il Gestore deve conservare, a disposizione degli organismi preposti al controllo:

- ✓ copia della domanda per la richiesta di autorizzazione in via generale (**Modello 1**), comprensiva degli allegati richiesti;
- ✓ il Piano di Gestione dei Solventi redatto annualmente (**Modello 4**);
- ✓ il Rapporto mensile di attività (**Modello 2**);
- ✓ annotazione/registrazione delle manutenzioni.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore, oltre alle prescrizioni riportate nell'allegato, deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente alle fasi-operazioni che compongono i cicli tecnologici oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Laddove non sia garantito il rispetto dei valori limite, il Gestore dovrà prevedere l'installazione di sistemi di abbattimento conformi alla normativa regionale (dgr 3552/2012) e dovrà tenere a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici ivi riportati.

Criteria di manutenzione

3. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere effettuate secondo le indicazioni del costruttore degli impianti o dei sistemi di abbattimento e dovranno essere opportunamente registrate. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

4. Salvo diversamente indicato dal Gestore, la messa in esercizio per gli impianti/attività oggetto di domanda di adesione coincide con la data di efficacia dell'autorizzazione (46esimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di adesione); diversamente, l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
5. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
- La proroga s'intende concessa qualora la Provincia/Città Metropolitana competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Modalità e controllo delle emissioni

6. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve:
- 6.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 10;
- 6.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
- Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. a Provincia/Città Metropolitana, Comune e Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
7. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; le analisi devono essere tenute a disposizione degli Enti di controllo.
8. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione a Provincia/Città Metropolitana, Comune e Dipartimento ARPA competenti per territorio.
9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 4. Le verifiche periodiche continueranno ad essere effettuate con cadenza biennale e gli esiti dovranno essere tenuti a disposizione degli Enti di controllo.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà inviare a Provincia/Città Metropolitana, Comune e Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

Metodologia analitica

10. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Ad oggi le norme sono le seguenti:

PARAMETRO O INQUINANTE	METODO
Velocità e portata	UNI 16911
COV (singoli composti)	UNI EN 13649
COV	UNI EN 12619
polveri	UNI EN 13284:2003
ammoniaca	EPA CTM 027:1997

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- 10.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 10.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 10.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 10.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ o in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ o in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in °C;
 nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA – PARTE A

Ambito di applicazione

Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento superiore a 30 kg di capi asciutti;

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata si/no.

Tipo di emissione: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa (**N.B.** della stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.)

Nuova: barrare se l'emissione è nuova SI/NO.

Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni (specificare il modello della macchina e il numero dato alla macchina nella planimetria allegata).

Impianti di abbattimento: barrare SI/NO se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla dell'impianto di abbattimento, identificativo dello stesso, in riferimento alla DGR 3552/2012: "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento a presidio delle emissioni in atmosfera".

Fase lavorativa	Già effettuata	Sigla emissione convogliata (se presente)	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento (se presente)
Operazioni accessorie di verifica della congruità del lavaggio con la tipologia del materiale da lavare;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ad esempio M1	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sigla_____
Operazioni meccaniche di pulizia superficiale su tappeti, piumoni e coperte;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sigla_____
Smacchiatura con l'utilizzo di pistola a spruzzo o assimilabile;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sigla_____
Ciclo automatico di lavaggio del materiale tessile e/o del pellame con macchina a	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

ciruito chiuso dotata di un tamburo rotante immerso in un bagno di solvente;					Sigla _____
Applicazione dei prodotti per tintura e successiva operazione di asciugatura;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sigla _____
Operazioni di finitura: stiratura, piccole riparazioni, piegatura.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	non presenti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sigla _____

Modello macchina e capacità lavorativa (kg)

Parametri di esercizio e quantificazione dell'indicatore di attività				
n. e modello della macchina	Volume del tamburo (m ³)	Tipo di solvente utilizzato	Quantità annua massima di solvente utilizzato (Kg)	Quantità annua massima di capi puliti e asciugati (Kg)
M1 modello				
M2 modello.....				

Materie prime

Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.

Già utilizzata: barrare se le materie erano già in utilizzo si/no (attività esistente già autorizzata).

Quantità in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e/o prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

N.B. nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando la quantità di solvente.

Materie Prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
Tessuti, capi di abbigliamento e di arredamento, piumoni, tappeti e simili;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Pellami;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

COV (composti organici volatili);	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Idrocarburi Kwl	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
COC (composti organici clorurati - percloroetilene);	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Ammorbidenti, coloranti, detergenti, brillantanti ed additivi specifici.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua di materie prime* kg _____			

B) IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E DELLE PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO CON CAPACITÀ DI TRATTAMENTO INFERIORE O UGUALE A 30 KG DI CAPI ASCIUTTI

Fasi lavorative

- 1) Operazioni accessorie di cernita, etichettatura, omogeneizzazione e verifica della congruità del lavaggio con la tipologia del materiale da lavare.
- 2) Smacchiatura utilizzando un sistema applicativo tipo pistola a spruzzo o assimilabile da impiegarsi solo per operazioni di ritocco saltuarie e susseguente asciugatura del materiale a temperatura ambiente senza l'utilizzo di composti organici volatili (COV).
- 3) Ciclo automatico di lavaggio del materiale tessile e/o del pellame utilizzando una macchina a circuito chiuso dotata di un tamburo rotante immerso in un bagno di solvente o mediante vaporizzazione del solvente nel tamburo. Il ciclo è composto dalle seguenti fasi: prelavaggio, lavaggio, filtrazione meccanica e/o filtrazione in decalite, distillazione, centrifugazione, asciugatura effettuata mediante vaporizzazione del solvente contenuto nel materiale, aerazione/deodorizzazione realizzata mediante estrazione in ciclo chiuso del solvente dai capi trattati e conseguente sotto-raffreddamento per la separazione del solvente stesso dall'aria mediante uno scambiatore di calore per condensare il solvente.
- 4) Operazioni di finitura come stiratura, piccole riparazioni, piegatura ed altre operazioni non espressamente indicate, ma comunque finalizzate allo scopo, che non comportino emissioni in atmosfera.

Materie Prime:

- Tessuti, capi di abbigliamento e di arredamento, piumoni, tappeti e simili;
- pellami;
- composti organici volatili; solvente idrocarburo, composti organici clorurati (percloroetilene);
- ammorbidenti, coloranti, detergenti, brillantanti ed additivi specifici per le operazioni sopra indicate.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

SCHEDA A - Valori limite e modalità di verifica -

	<i>Fasi lavorative di provenienza</i>	<i>Sostanze inquinanti</i>	<i>Valori limite</i>	<i>Eventuale tipologia di abbattimento in riferimento a dgr 3552/2012</i>
A	3	COV	20 g/Kg ^(a)	AC.RI.01 AC.RE.01
le fasi del processo individuate ai punti 1), 2) e 4) non generano emissioni in atmosfera; pertanto non sono state definite specifiche prescrizioni				

NOTE:

a) Il valore 20 g COV/ kg capi indica il valore di solvente emesso per Kg di prodotto pulito ed asciugato; tenuto conto sia delle emissioni diffuse, che convogliate;

Al fine del rispetto di tale valore limite deve essere rispettata la seguente condizione:

$$\text{Valore calcolato o misurato} < \text{Valore limite fissato}$$

dove ai fini del valore calcolato o misurato, si provvede attraverso il “Piano di Gestione Solventi” secondo le modalità illustrate di seguito.

PIANO GESTIONE SOLVENTI (FASE DI PULITURA A SECCO 3)

Il Piano di Gestione Solventi è lo strumento che permette di stimare il **Valore di Emissione Totale Calcolato (V.E.T.C.)** espresso in g-COV/kg-capi da confrontare con il **Valore Limite di Emissione Totale (V.L.E.T)** definito al punto 11 della tabella 1 della parte III dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e riportato nella tabella precedente (20 g-COV/kg-capi).

Il Piano di Gestione Solventi deve essere redatto seguendo lo schema di calcolo esposto nel **Modello 4** e reso disponibile sito di Regione Lombardia www.reti.regione.lombardia.it (sezione Autorizzazioni Ambientali – Emissioni in atmosfera – Attività in deroga) in formato “.xls”

Per la verifica del rispetto del V.L.E.T. si utilizza la seguente formula

$$\text{V.E.T.C deve essere minore o uguale V.L.E.T.}$$

Dove:

$$\text{V.E.T.C.} = (\text{Solvente in Input} - \text{Solvente in Output}) / \text{Quantità annua di prodotto lavato ed essiccato}$$

Solvente in input (I): solvente presente all’inizio del periodo considerato nel PGS, solvente acquistato «vergine» o rigenerato (cioè il solvente presente in macchina) all’inizio o durante l’anno di riferimento. Le quantità di solvente acquistate sono desunte dal registro degli Acquisti e/o dalle fatture d’acquisto;

Solvente output (O) = solvente O1 + solvente O2 + solvente O3

- **solvente O1:** solvente presente all’interno dell’impianto o della pulitintolavanderia (solvente acquistato e non ancora utilizzato, solvente presente all’interno della/e macchina/e) alla conclusione del periodo considerato dal Piano di Gestione Solventi;
- **solvente O2:** solvente organico contenuto nei rifiuti prodotti nell’arco di tempo considerato nel Piano di Gestione dei Solventi. Convenzionalmente è stabilito nella misura del 20% del totale dei rifiuti contenenti solvente. Il Gestore può, in alternativa, eseguire una serie di analisi (almeno una per tipologia di rifiuto), volte a caratterizzare il contenuto di solventi dei rifiuti stessi inviati a smaltimento. I risultati delle analisi potranno essere usate per la redazione del Piano di Gestione dei Solventi fino ad eventuali modifiche sostanziali delle materie prime o delle macchine. Il Gestore dovrà fare riferimento ai dati del MUD – Modello Unico di Dichiarazione – per ricavare il quantitativo di rifiuti prodotti contenenti solventi;
- **solvente O3:** solvente residuo dei capi lavati ed essiccati. Per convenzione si ritiene essere pari a 0,5% in peso del materiale lavato nell’arco di tempo considerato. Il valore del solvente O3 sarà pari al peso dei capi trattati in un anno, moltiplicato per 0,005.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Il Gestore, entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla data di autorizzazione, redige e tiene a disposizione degli Enti di Controllo un Piano di Gestione dei Solventi conforme al *Modello 4*, fino alla eventuale predisposizione di un sistema informatico per la trasmissione.

Per le attività di cui al punto 3, Cap. FASI LAVORATIVE, il controllo del rispetto dei limiti di emissione totale di cui alla Scheda A e pari a **20 g/kg**, deve essere effettuato sulla base della elaborazione del «Rapporto mensile di attività» (*Modello 2*), utilizzando, eventualmente e facoltativamente, il «Rapporto giornaliero di attività» (*Modello 3*). Nella compilazione di tali modelli, il Gestore, individuerà:

- il quantitativo di capi puliti e asciugati in kg o, in alternativa,
- il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico /ciclo massimo della macchina in kg.

Il «rapporto mensile di attività» (*Modello 2*) dovrà essere firmato dal Gestore dell'impianto, e tenuto a disposizione delle Autorità competenti, in formato digitale o cartaceo.

Il Gestore deve conservare, a disposizione degli organismi preposti al controllo:

- ✓ copia della domanda per la richiesta di autorizzazione in via generale (***Modello 1***), comprensiva degli allegati richiesti;
- ✓ il Piano di Gestione dei Solventi redatto annualmente (*Modello 4*);
- ✓ il Rapporto mensile di attività (*Modello 2*);
- ✓ annotazione/registrazione delle manutenzioni.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore, oltre alle prescrizioni riportate nell'allegato, deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente alle fasi-operazioni che compongono i cicli tecnologici oggetto della domanda di autorizzazione.

Criteri di manutenzione

1. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere effettuate secondo le indicazioni del costruttore degli impianti o dei sistemi di abbattimento e dovranno essere opportunamente registrate. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

2. Salvo diversamente indicato dal Gestore, la messa in esercizio per gli impianti/attività oggetto di domanda di adesione coincide con la data di efficacia dell'autorizzazione (45esimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di adesione); diversamente, l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

3. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia/Città Metropolitana competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

4. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 2.

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA – PARTE B

Ambito di applicazione

Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento inferiore o uguale a 30 kg di capi asciutti;

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata si/no.

Nuova: barrare se l'emissione è nuova SI/NO.

Macchinari: indicare i macchinari specificandone il modello e il numero indicato nella planimetria allegata.

Impianti di abbattimento: barrare SI/NO se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla dell'impianto di abbattimento, identificativo dello stesso, in riferimento alla DGR 3552/2012 "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento a presidio delle emissioni in atmosfera".

Fase lavorativa	Già effettuata	Nuova	Macchinari	Impianti di abbattimento (se presente)
Operazioni accessorie di verifica della congruità del lavaggio con la tipologia del materiale da lavare;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ad esempio M1	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sigla_____
Smacchiatura effettuata senza l'utilizzo di composti organici volatili (COV);	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sigla.....
Ciclo automatico di lavaggio del materiale tessile e/o del pellame con macchina a circuito chiuso dotata di un tamburo rotante immerso in un bagno di solvente;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sigla.....
Operazioni di finitura: stiratura, piccole riparazioni, piegatura.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sigla_____

Modello macchina e capacità lavorativa (kg)

Parametri di esercizio e quantificazione dell'indicatore di attività				
n. e modello della macchina	Volume del tamburo (m ³)	Tipo di solvente utilizzato	Quantità annua massima di solvente utilizzato (Kg)	Quantità annua massima di capi puliti e asciugati (Kg)
M1				
M2				

Materie prime

Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.

Già utilizzata: barrare se le materie erano già in utilizzo si/no (attività esistente già autorizzata).

Quantità in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e/o prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

N.B. nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando la quantità di solvente.

Materie Prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno
		Attuale (o stimata in caso di nuove attività)
Tessuti, capi di abbigliamento e di arredamento, piumoni, tappeti e simili;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Pellami;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
COV (composti organici volatili);	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
COC (composti organici clorurati);	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Kwl idrocarburi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Ammorbidenti, coloranti, detergenti, brillantanti ed additivi specifici.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Quantità totale annua di materie prime* kg _____		